

(N. 1958-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE FERRETTI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 1957

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1957

Approvazione ed esecuzione degli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria, il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) del 30 ottobre 1947 con annesse liste di concessioni tariffarie.

ONOREVOLI SENATORI. — In base alla lettera e allo spirito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.), del 30 ottobre 1947, del quale l'Italia è divenuta Parte contraente in forza del Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, furono conclusi a Ginevra, dopo trattative svoltesi tra una nostra Delegazione e quelle degli altri Paesi interessati, tra il 27 giugno 1955 e il 18 aprile 1956, questi Accordi dei quali viene, col presente disegno di legge, chiesta la vostra approvazione.

Mentre l'Accordo del 27 giugno 1955 con gli Stati Uniti d'America e, rispettivamente, quello del 25 luglio 1955 con la Gran Bretagna e quelli del 30 novembre 1955 con la Danimarca e la Svezia si fondano su concessioni da parte dell'Italia, in materia daziaria,

le quali trovano la loro contropartita in concessioni analoghe da parte degli altri Paesi, quello, invece, del 18 aprile 1956 con l'Austria costituisce una riduzione unilaterale, da parte nostra, del dazio di importazione di pannelli porosi e duri.

La reciproca convenienza degli Accordi in esame con gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Danimarca e la Svezia appare evidente; quanto ai dubbi che potrebbero sorgere circa la concessione fatta all'Austria, essi si manifestano insussistenti perchè la riduzione daziaria si riferisce a contingenti limitati, sottoponendosi le importazioni eccedenti i contingenti stessi al dazio del 35 per cento, ciò che è ritenuto sufficiente come tutela degli interessi nazionali in questo settore produttivo.

FERRETTI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Sono approvati gli Accordi conclusi, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) del 30 ottobre 1947, tra l'Italia ed i seguenti Stati, con annesse liste di concessioni tariffarie:

Stati Uniti d'America, Ginevra, 27 giugno 1955;  
Gran Bretagna, Ginevra, 25 luglio 1955;  
Danimarca, Ginevra, 30 novembre 1955;  
Svezia, Ginevra, 30 novembre 1955;  
Austria, Ginevra, 18 aprile 1956.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi indicati nell'articolo precedente.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.